

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3319

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000

Presentato il 29 ottobre 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Uzbekistan si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventidue articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 10 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.

L'articolo 6 prevede l'impegno di ciascuna amministrazione doganale a fornirsi reciproca assistenza tecnica attraverso lo scambio di funzioni doganali ed azioni di formazione professionale.

L'articolo 9 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate

dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente consultino *dossier* o assistano ad indagini dell'Amministrazione dell'altra Parte contraente.

L'articolo 14 prevede l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale di fornire reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, documenti, relazioni o informazioni su *computer*.

L'articolo 15 prevede la possibilità e la modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti instaurati davanti le competenti autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 16 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonchè per la

risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni)*

L'attuazione dell'accordo sulla mutua assistenza in materie doganali tra l'Italia e la Repubblica dell'Uzbekistan, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

ARTICOLO 13.

Al fine di migliorare la cooperazione nei settori della prevenzione e della repressione delle frodi doganali, viene previsto l'invio di funzionari in Uzbekistan per partecipare alle indagini nella materia doganale.

Nell'ipotesi dell'invio a Tashkent di due funzionari per un periodo di 6 giorni, la relativa spesa viene così quantificata.

Spesa di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.548;

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari Usa \$ 109 = euro 113, cui si aggiungono euro 34, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 113 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 109 + euro 43 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 152 x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.824.

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tashkent (euro 1.653 x 2 persone = euro 3.306 + euro 165 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.471.

Totale onere (articolo 13) = 6.843.

ARTICOLO 15.

Viene previsto l'invio di funzionari in Uzbekistan per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'autorità giudiziaria.

Nella ipotesi dell'invio di due funzionari a Tashkent, con una permanenza di tre giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spesa di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni) = euro 774;

diaria giornaliera: (euro 152 x 2 persone x 3 giorni) = euro 912;

biglietto aereo A/R Roma–Tashkent 1.653 x 2 persone = euro 3.306 + euro 165 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.471.

Totale onere (articolo 15) = euro 5.157.

ARTICOLO 20.

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà annualmente a Teshkent.

Nella ipotesi dell'invio di tre funzionari a Tashkent, con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.548;

diaria giornaliera (euro 152 x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.824;

biglietto aereo A/R Roma–Tashkent euro 1.653 x 3 persone = euro 4.959 + euro 248 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 5.207.

Totale onere (articolo 20) = euro 8.579.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle Dogane, a decorrere dal 2003, ammonta a euro 20.579, in cifra tonda euro 20.580.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alla disposizione prevista dall'articolo 6 e relativa alla assistenza tecnica in materia doganale, si fa presente che tale attività viene attuata con il ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Peraltro, l'eventuale partecipazione di funzionari dell'Uzbekistan ai corsi di formazione viene consentita qualora vi sia disponibilità di posti, con spese a carico del Paese inviante.

Non risultano, in definitiva, oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni — quali ad esempio l'articolo 13 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 15 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati dell'altra Parte contraente — rendono ciò necessario.

In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Repubblica dell'Uzbekistan.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti dall'Amministrazione degli affari esteri con la controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze — elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane — e, comunque, improntato al rispetto dei principi di competenza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo, così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Consorella uzbeca dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 20.580 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA MUTUA
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIE DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali possa essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul rispetto della legislazione sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla summenzionata Convenzione, e senza pregiudizio di eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nell'ambito della competenza del Gruppo Misto di Seguito;

Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale e, in particolare, della Raccomandazione sulla inutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per :

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative a:
- l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
 - la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni;
 - le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le disposizioni sul controllo del cambio;
 - la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'Amministrazione doganale italiana, inclusa la Guardia di Finanza, e il Comitato Doganale di Stato per la Repubblica dell'Uzbekistan competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente Accordo;
- c) "infrazione doganale", ogni violazione nonché ogni tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o tributi che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali", ogni informazione riferita a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;
- g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese quelle di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II

Campo di applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformità alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti.

CAPITOLO III

Ambito di applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che consentano la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale opererà, nell'effettuare indagini per conto dell'altra Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra autorità nazionale.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni disponibili relative a:

- a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale di dimostrata efficacia;
- b) nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che includono sequestro o congelamento, o confisca di beni, proventi e mezzi implicati in infrazioni doganali.

Articolo 6

Assistenza tecnica

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:

- a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
- b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilità specifiche nei funzionari doganali;
- c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
- d) scambio di esperti in materie doganali;
- e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.

CAPITOLO IV

Richieste di assistenza

Articolo 7

Di propria iniziativa o su richiesta, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

- a) se merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state esportate legalmente dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
- b) se merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state importate legalmente nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.

Articolo 8

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:

- a) la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli.

Articolo 9

L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su:

- a) persone note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso, o che sono sospettate di commettere infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) merci, siano esse in transito o in deposito, per le quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene sorgano sospetti di traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

- c) mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti;
- d) luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano stati utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Articolo 10

1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente informazioni sulle transazioni, già completate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altri interessi fondamentali di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente dovrà, ove possibile, fornire informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO V

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Articolo 11

1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto, in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali, e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo devono comprendere le seguenti indicazioni:
 - a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
 - b) l'oggetto e i motivi della richiesta,
 - c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
 - d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1 dell'Articolo 20 del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Articolo 12

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e ne comunica i risultati a quest'ultima.
2. Tali indagini sono condotte in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorità competente e si impegna a cooperare con essa.

Articolo 13

1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima, al fine di indagare su un'infrazione doganale, possono:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier e altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
 - b) procurarsi copie dei documenti, dossier e altri dati pertinenti a quella infrazione doganale,

- c) assistere ad un'indagine effettuata dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente richiesta e relativa a quell'infrazione doganale.
2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato ufficiale.
3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI

Documenti e dossier

Articolo 14

1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attività effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalità. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente.
3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.
4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.

CAPITOLO VII

Esperti e testimoni

Articolo 15

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta può autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente in qualità di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in quale veste il funzionario dovrà deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII

Utilizzo e protezione delle informazioni e dei documenti

Articolo 16

1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere resi noti a organi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo non si applicano ad informazioni riguardanti infrazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

4. Tuttavia, in ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostono a che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla propria legge nazionale ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

Articolo 17

Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX

Eccezioni

Articolo 18

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sarebbe in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora interferisca con indagini ovvero con procedimenti giudiziari o amministrativi in

corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

Costi

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello Stato, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e straordinarie, le Amministrazioni doganali concordano i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, nonché le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XI

Applicazione dell'Accordo

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto, in conformità con le loro procedure amministrative interne.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XII

Ambito territoriale

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive legislazioni nazionali.

CAPITOLO XIII

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento, per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Procedimenti in corso al momento della denuncia saranno, nella misura possibile, ultimati in conformità con le disposizioni del presente Accordo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Roma il 21 novembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO DEL
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN



ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:
 - a) ottenuti ed elaborati legalmente;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
 - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.
2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario.
 - b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
 - c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale

relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica, e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;

b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone, alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

Senato del Parlamento
Dipartimento di Giustizia
Ufficio Legislativo



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE ON
CUSTOMS MATTERS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs laws are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be rendered more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention against illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention, as amended, and without prejudice to possible amendments which might be adopted within the competence of the Joint Follow Up Group;

Having regard to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Definitions

Article 1

For the purposes of this Agreement:

- a) "customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
 - the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
 - prohibition measures, restrictions and controls, including exchange control laws;
 - the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;
- b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic and the State Customs Committee for the Republic of Uzbekistan, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Agreement;
- c) "customs offences" shall mean any violation of customs laws as well as any attempted violation of such laws;
- d) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- e) "person" shall mean any physical human being or legal entity;
- f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being or legal entity;
- g) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention against illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention.

CHAPTER II

Scope of the Agreement

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement,

for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.
3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties.

CHAPTER III

Scope of assistance

Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and documents which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of customs offences.
2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a customs offence.
2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
 - a) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
 - b) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 5

The Customs Administrations shall assist each other with respect to the proceedings including seizure or freezing or forfeiture of property, proceeds and instrumentalities involved in customs offences.

Article 6

Technical assistance

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters including:

- a) exchange of customs officers when mutually beneficial for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
- b) training and assistance knowledge in developing specialized skills of the customs officers;
- c) exchange of information and experience in the usage of detection equipment;
- d) exchange of experts knowledge in customs matters;
- e) exchange of professional, scientific and technical data relating to customs laws and procedures.

CHAPTER IV

Instances of assistance

Article 7

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

- a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the other Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;
- b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 8

In the context of the legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

- a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
- b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 9

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

- a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
- c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
- d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 10

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.
2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

CHAPTER V

Communication and execution of requests

Article 11

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing in a language agreed upon by the Customs Administrations and shall be accompanied by any documents deemed useful.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
 - a) the Customs Administration making the request;
 - b) the subject of and reason for the request;
 - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
 - d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.
5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 1 of Article 20 of this Agreement.

Article 12

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.

2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.
3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the co-operation of that agency.

Article 13

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:
 - a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
 - b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;
 - c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant in respect to that customs offence.
2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

CHAPTER VI

Files and documents

Article 14

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on transactions, completed or

planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.
3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.
4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

CHAPTER VII

Experts and witnesses

Article 15

1. Upon request of a Contracting Party in connection with a customs offence, the requested Customs Administration may authorize its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their official duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.
2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify

CHAPTER VIII

Use of information and documents and protection

Article 16

1. The information, communications and documents received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in the terms set by the respective national legislation in force, only for the purposes of this Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national legislation of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.
3. The provisions of paragraph 2 of this Article ~~are~~ not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to ~~other~~ authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking.
4. However, due to the obligations deriving to the Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in the preceding paragraph do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.
5. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national legislation of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 17

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER IX

Exemptions

Article 18

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legislation, assistance may be refused.

2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER X

Costs

Article 19

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Customs Administrations shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XI

Implementation of the Agreement

Article 20

1. The Customs Administration shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

2. A Joint Italian-Uzbek Commission shall be established, to be made up of the Heads of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the implementation of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
3. The Customs Administrations may take measures so that their officials responsible for the investigation or repression of customs offences maintain direct relations with each other, in accordance with their internal administrative procedures.
4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

CHAPTER XII

Application

Article 21

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legislation.

CHAPTER XIII

Entry into force and termination

Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements for its entry into force have been met.

Article 23


This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels. The termination shall take effect six months after its notification to the other Contracting Party.

On going proceedings at the time of termination shall, as far as possible, be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

In witness whereof the undersigned Representatives have signed this Agreement.

DONE AT *Rome* on *November 21st, 2000* in two originals, each in the Italian, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN



ANNEX**BASIC PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION**

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
 - a) obtained and processed fairly and lawfully;
 - b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
 - c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
 - d) accurate and, where necessary, kept up to date;
 - e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
 - a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
 - b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
 - c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
 - d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.
- 5.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.
- 5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

- a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
 - b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
- 5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.
6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

Servizio del Contenzioso
Diplomatico, Trattati e
degli Affari Legislativi

14.



€ 0,72



14PDL0035360